

Tribunale di Bari Sospende Procedura Esecutiva!

Autore : Rosario De Vincenzo

Data : 17 Giugno 2018



Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, con ordinanza del 11/01/2018 sospende procedura esecutiva. I primi effetti dell'applicazione della Sentenza della Cassazione n.23192 iniziano a farsi sentire. Applicando la Legge 108/96 e la recente Sentenza della Cassazione n. 23192 del 4 ottobre 2017, il Tribunale ha sospeso la procedura esecutiva!

La sentenza della Cassazione n. 23193 del 4/10/17 in materia di usura pattizia è una importantissima sentenza nel quadro generale della giurisprudenza in materia di usura. Essa ha confermato, oltre all'orientamento art.644 cpp, in modo esplicito per la prima volta ciò che in passato appariva implicito in numerose pronunce della Suprema Corte, ovvero che *qualora gli interessi moratori al momento della stipula superino il tasso soglia, non è dovuto alcun tipo di interesse né moratorio né corrispettivo ancorché quest'ultimo sia stato convenuto nei limiti della soglia. Il divieto di stipulare contratti con interessi di qualsiasi tipo usurari comporta l'azzeramento di tutti gli interessi sia corrispettivi che moratori.*

Esemplificativamente, anche se non esaustivamente, mi preme ricordare i precedenti costituiti dalle sentenze n. 5598/17, n. 602/13, n. 603/13, n. 350/13, n. 46660/2011 - n.12028/2010 - n. 11632/10, n. 9532/10, n. 15497/05, n. 5324/03, n. 17813/02, n. 8442/02, n. 8742/01, n. 14899/2000, n. 5286/2000, n. 4251/92.

Orbene, di tutti questi orientamenti dei Giudici di merito e della comunicazione della Banca d'Italia del 3/7/2013, la recente sentenza della Corte di Cassazione fa piazza pulita non lasciando più alcun margine alle "ingegnose" e innumerevoli interpretazioni dei giudici di merito e della Banca d'Italia.

A tal proposito iniziano a pronunciarsi sempre più frequentemente i Giudici in primo grado, grazie all'orientamento che appare sempre più chiaro in materia di usura pattizia originaria. Il Tribunale di Bari, proprio applicando questa sentenza, ha sospeso una procedura esecutiva.

Sospesa Procedura esecutiva!

Il Tribunale di Bari seconda sezione civile Giudice con l'ordinanza dell'11/01/2018 sospende la procedura

esecutiva ricorrendo gravi motivi sottolineando quanto confermato dalla Cass. Civ. Sez. VI 04.10.2017 n. 23192. Il Giudice dott. M. De Palma, con ordinanza del 11/01/2018 sospende la procedura esecutiva ricorrendo gravi motivi sottolineando quanto confermato da Cass. Civ. Sez. VI 04.10.2017 n. 23192, l'usurarietà pattizia del tasso di mora comporta la non debenza di alcun interesse, neanche corrispettivo, sicché quanto pagato dal mutuatario va imputato integralmente al capitale da restituire.

In tal caso, se alla data di comunicazione della risoluzione del mutuo, ovvero di notifica dell'atto di precetto, quanto complessivamente versato dal mutuatario estingue il debito in linea capitale. È quindi di fondamentale importanza strutturare bene l'azione difensiva e mettere in condizione il Giudice di poter accertare l'usurarietà *ab origine* del rapporto identificando i quesiti chiari da porre al CTU. Non va dato spazio alle interpretazioni previste dalle circolari di Banca d'Italia, in quanto sono spesso molto lontane dal dettato legislativo previsto dalla Legge 108/96, art. 644 cpp e di tutte le numerose sentenze di Cassazione che, in modo perentorio, chiariscono il grado primario della Legge rispetto al grado secondario di banca d'Italia e decreti ministeriali.

Se vuoi fare dei controlli gratuiti puoi [cliccare qui](#)